

**Il CORAP – Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive** in persona del Commissario Straordinario e legale rapp.te pro-tempore, Dott.ssa Rosaria Guzzo (C.F.: GZZ RSR 55M56 H919H), con sede in (88100) Catanzaro, Località Germaneto c/o Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria (“CORAP” o “Ente datoriale”), rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Scola (C.F.: SCL RST 68P20 D122B)

**e**

**il sig. Alessandro Mazzotta** (C.F.: MZZ LSN 83E09 D086Z) nato a Cosenza il 9.5.1983, ivi residente in Via Popilia N. 157/F (“lavoratore”), rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Tenuta (C.F.: TNT GNN 55M23 E915I), congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Angelo Canino (C.F.: CNN NGL 82S1 D086J);

**premesse**

**che** con ricorso ex art. 1, comma 47 e ss., L.N. 92/2012, proposto contro il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, depositato il 26.5.2016 presso il Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro, il sig. Alessandro Mazzotta richiedeva:

- preliminarmente, il riconoscimento del rapporto di lavoro intercorso con il predetto Consorzio, dal 2.5.2009 al 4.10.2015;

- accertato e dichiarato che il dedotto rapporto di lavoro intercorso era cessato in maniera illegittima, ovvero, accertata e dichiarata l’inefficacia e/o la nullità sia del licenziamento, oralmente ed immotivatamente intimato dall’Ente datoriale, la condanna, per l’effetto, del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, ovvero dell’Ufficio del Commissario Straordinario per

l'Accorpamento dei Consorzi Industriali della Regione Calabria nel CORAP, ovvero del successore a titolo particolare dell'Ente resistente, alla reintegrazione in servizio del lavoratore, nonché la condanna dell'Ente resistente al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti, dell'indennità di cui all'art. 18, comma 2, L. N. 300/1970, nella misura di Euro 14.309,12 e, comunque, nella misura dovuta fino all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, ovvero nell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, nonché la condanna dell'Ente convenuto alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della lavoratore;

- previo mutamento del rito, accertato e dichiarato che il ricorrente aveva espletato, dal 2.5.2009 al 4.10.2015, le mansioni di Commesso Operaio Qualificato, corrispondenti al livello A2 del CCNL di categoria, la condanna, per l'effetto, dell'Ente convenuto al pagamento, in favore del lavoratore, a titolo di differenze retributive, di ulteriori indennità e di quant'altro ad esso spettante e riportato nel conteggio analitico depositato unitamente al ricorso, nonché al pagamento dell'importo dovuto a titolo di T.F.R. maturato e non percepito, della complessiva somma di Euro 110.790,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con contestuale condanna al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, ovvero la regolarizzazione, come per legge, delle predette posizioni contributive;

- in via del tutto subordinata, accertato e dichiarato, il reiterato ed abusivo utilizzo dei contratti di collaborazione da parte del Consorzio convenuto, la condanna dell'Ente datoriale al risarcimento del danno patito dal ricorrente, nella misura da determinare in via equitativa;

- la condanna, infine, delle parti resistenti al pagamento delle spese legali, con Rimborso Forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari;

**che** la causa, iscritta al N. 2634/2016 R.G.A.L. del Tribunale di Cosenza Sez. Lavoro, veniva assegnata al Giudice del Lavoro, Dott. Vaccarella, il quale, con decreto del 20.6.2016, disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 4.10.2016;

**che** il ricorso, recante in calce il decreto di fissazione di udienza, veniva ritualmente notificato in data 1.7.2016, sia nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, che dell'Ufficio del Commissario Straordinario per l'Accorpamento dei Consorzi Industriali della Regione Calabria nel CORAP;

**che**, nelle more accedeva che:

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 115 del 29.6.2016, si procedeva alla istituzione del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con legge regionale 31.12.2001 N. 38, ivi compreso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza;

- veniva decretato che il neo istituito ente (CORAP), succedesse in tutti i rapporti attivi e passivi, anche di natura processuale, ai cinque Consorzi provinciali industriali disciplinati dalla L.R. N. 38/2001;

- in data 27.7.2016, il ricorso recante in calce il decreto di fissazione di udienza veniva, altresì, notificato nei confronti del neo istituito Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, CORAP, in persona del Commissario Straordinario e legale rapp.te pro-tempore, quale successore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza;

che all'udienza del 4.10.2016, il Giudice del Lavoro rinviava la causa all'udienza del 6.12.2016, al fine di consentire alla parte ricorrente, di produrre l'avviso di ricevimento attestante il perfezionamento della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei confronti del neo istituito CORAP, ovvero per procedere alla rinnovazione della notificazione;

che il CORAP, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Scola, si costituiva nel giudizio iscritto al N. 2634/2016 R.G.A.L. del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro, depositando, in data 6.10.2016, memoria difensiva di costituzione con la quale richiedeva il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di lite;

che le parti, con il presente accordo di conciliazione, intendono dirimere l'insorta controversia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 420, comma 1 c.p.c., artt. 1965 e ss. e 2113 cod. civ.;

tutto ciò premesso, il **CORAP – Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive** in persona del Commissario Straordinario e legale rapp.te pro-tempore, Dott.ssa Rosaria Guzzo ed il sig. Alessandro Mazzotta, convengono e stipulano quanto segue.

\*\*\*\*\*

1) La suesesa premessa forma parte integrante del presente contratto.

2) il CORAP dichiara e riconosce, ad ogni effetto di legge, che tra il sig. Alessandro Mazzotta ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, ininterrottamente, a decorrere dal 6.5.2013 e che, nel corso del dedotto rapporto, il lavoratore ha espletato le mansioni di Commesso Operaio Qualificato corrispondenti al livello economico A2 del CCNL “Ficei”. L’Ente datoriale riconosce e dichiara che il sig. Alessandro Mazzotta è, ad ogni effetto di legge, lavoratore subordinato a tempo pieno ed indeterminato del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, ininterrottamente, a decorrere dal 6.5.2013 e, pertanto, l’Ente datoriale, con la sottoscrizione del presente accordo, formalizza, ora per allora, l’assunzione del lavoratore presso l’Ufficio Amministrativo del CORAP, con sede in Lamezia Terme, Centro Agroalimentare, con inquadramento contrattuale nel livello economico A2 del CCNL “Ficei” ed assegnazione delle mansioni di “Commesso Operaio Qualificato”, precisando che, per ragioni tecniche, il contratto verrà sottoscritto con decorrenza dal 1.1.2017 ed anzianità di servizio dalla data del riconoscimento del rapporto, ovvero dal 6.5.2013.

3) Il sig. Alessandro Mazzotta accetta di essere assunto alle dipendenze del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza (CORAP), con inquadramento contrattuale nel livello economico A2 del CCNL “Ficei” ed assegnazione delle mansioni di

“Commesso Operaio Qualificato”, per come sopra specificato, rinunciando, con la firma del presente verbale, contestualmente a tutte le pretese di natura economica, a vario titolo richieste nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al N. 2634/2016 R.G.A.L..

Il lavoratore, in particolare, rinuncia in maniera irrevocabile:

- all'importo di Euro 14.309,12, richiesto, ex art. 18, comma 2, L. N. 300/1970, a titolo di risarcimento per l'illegittimo recesso datoriale;

- alla somme richieste a titolo di T.F.R. maturato e non percepito, nonché alle ulteriori somme richieste a titolo di retribuzione, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, permessi non retribuiti ed, in genere, ad ogni ulteriore elemento contrattuale, per come dettagliatamente riportato nel prospetto di cui a pag. 12 del ricorso introduttivo, il tutto determinato, complessivamente, nella misura di Euro di Euro 110.790,14, per come meglio specificato nelle conclusioni, sub N. 3), del ricorso introduttivo;

- alla somma da determinarsi in via equitativa, richiesta a titolo di risarcimento del danno, per come meglio specificato nelle conclusioni del ricorso introduttivo, sub. N. 4).

A tal riguardo, il sig. Alessandro Mazzotta precisa di non avere altro a pretendere dal CORAP, a titolo di retribuzione, indennità a vario titolo spettanti e T.F.R. per il periodo lavorativo compreso tra il 2.5.2009 ed il 31.12.2016 e limitatamente alle domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al N. 2634/2016 R.G.AL. del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro, dichiarando, altresì, di essere consapevole che alcuna richiesta economica scaturente dal rapporto

lavorativo intercorso nel predetto periodo (2.5.2009 – 31.12.2016) potrà più essere avanzata nei confronti del CORAP. Il sig. Alessandro Mazzotta, pertanto, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsiasi ulteriore azione sia in sede sindacale che in sede giudiziaria, ricollegabile, per qualsivoglia pretesa, titolo e/o causa, al rapporto di lavoro in questione nel periodo come sopra indicato (2.5.2009-31.12.2016).

L'Ente datoriale, al contempo:

- a) accetta le rinunce sopra specificate;
- b) rinuncia a tutte le eccezioni sollevate nel giudizio iscritto al N. 2634/2016 R.G.A.L. del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro;
- c) si impegna a regolarizzare la posizione contributiva del sig. Alessandro Mazzotta a far data dal riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, dal 6.5.2013 fino al 31.12.2016;

**4)** Il CORAP si impegna, altresì, a corrispondere in favore degli avvocati Giovanni Carlo Tenuta ed Angelo Canino, a titolo di onorari, la somma di Euro 10.000,00 oltre IVA e CPA con detratta della R.A. Eventuali spese di registrazione del presente verbale di conciliazione, ovvero derivanti dall'estinzione del giudizio iscritto al N. 2634/2016 R.G.A.L. del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro, saranno poste a carico dell'Ente datoriale.

**5)** Le parti, soddisfatte le reciproche pretese nei termini sopra indicati, si impegnano a prestare esecuzione alle obbligazioni scaturenti dal presente accordo e dichiarano, altresì, di accettare, reciprocamente, le rispettive rinunce formulate nel presente accordo.

Cosenza, 6.12.2016

**L.C.S.**

Dott.ssa Rosaria Guzzo, nella  
sua qualità di Commissario p.t.  
del CORAP

---

Avv. Ernesto Scola

---

Sig. Alessandro Mazzotta

---

Avv. Giovanni Carlo Tenuta

---

Avv. Angelo Canino

---

